

---

SENTENZA

Cassazione penale sez. VI , - 12/06/2018, n. 51218

## Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO	Pierluigi	-	Presidente	-
Dott. CAPOZZI	Angelo	-	Consigliere	-
Dott. GIORDANO	Emilia Anna	-	Consigliere	-
Dott. SCALIA	Laura	-	Consigliere	-
Dott. SILVESTRI	Pietro	-	rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

E.K.A., nato ad (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Roma

il 26/09/2017;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Dr. Pietro Silvestri;

udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Loy Francesca, che

ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore dell'Avvocatura dello Stato per la parte civile,

Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha concluso chiedendo il

rigetto del ricorso;

udito il difensore dell'imputato, avv. Vittorio Platì, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di assise d'appello di Roma, esclusa l'aggravante prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui E.K.A. è stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 270 bis c.p., commi 1-3.

All'imputato è contestato di essersi associato con altre persone e, in particolare, con M.A., Ma.Mo., K.A., deceduto in (OMISSIS), e con moltissimi altri soggetti non identificati, costituendo una cellula estremistica dedita alla jihad islamica, gerarchicamente organizzata, di supporto all'associazione islamica affiliata ad (OMISSIS) - di cui condivideva l'ideologia, programma e metodologia - mediante l'apertura e l'amministrazione del sito web di matrice jihadista "(OMISSIS)", attivo nella propaganda, nell'arruolamento e nell'addestramento di chiunque vi volesse partecipare attraverso il forum "(OMISSIS)".

L'imputato avrebbe assunto il ruolo di organizzatore, dirigente e finanziatore del sodalizio e avrebbe operato in qualità di membro attivo, di coordinatore e di moderatore di alcune sezioni del sito.

L'associazione avrebbe operato dal febbraio del 2009 a "tutt'oggi", ma l'adesione dell'imputato si sarebbe verificata nel giugno del 2011 e si sarebbe sviluppata sino al 2013.

Secondo i giudici di merito, E.K., accreditato presso i forum direttamente o indirettamente riconducibili ad (OMISSIS), avrebbe tratto da detti forum materiale poi inserito sul forum "(OMISSIS)" per favorire il reclutamento di musulmani alla causa; il sito non sarebbe stato solo uno spazio per la manifestazione del pensiero, quanto, piuttosto, uno strumento di supporto ad (OMISSIS), e ciò sarebbe comprovato dai tentativi da parte di M. di instaurare contatti con i gestori dei siti ufficiali di (OMISSIS).

L'imputato sarebbe stato "il braccio destro" di M. ed avrebbe direttamente inserito nel forum materiale dal contenuto inequivoco; tale ruolo sarebbe stato dedotto dai contatti diretti e dalle frequentazioni tra i due soggetti, al punto che l'imputato ospitò M. in casa propria e si recò a casa del secondo, sostituì in alcune occasioni M. nella gestione del forum e continuò a fornire sostegno anche quando quest'ultimo si trasferì in Germania ed in Tunisia.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge, in relazione all'art. 270 bis c.p., e vizio di motivazione.

La sentenza sarebbe viziata nella parte in cui è stato attribuito all'imputato il ruolo di organizzatore, dirigente e finanziatore; quanto al ruolo di organizzatore, si evidenzia come detta condotta dovrebbe presentare connotazioni di infungibilità, mentre, invece, all'imputato sarebbero state attribuite condotte di mero supporto logistico e di coadiutore del M., per avere condiviso con questi le attività di gestione e svolto le sue veci.

Quanto alla condotta di finanziatore, si assume che il ruolo dell'imputato sarebbe stato di mero sovventore ovvero, quanto agli interventi in favore del M., di assistenza agli associati.

L'assunto costitutivo è che al più sarebbe configurabile una condotta di partecipazione.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in ordine all'art. 270 bis c.p. nella parte in cui si è ritenuto di poter configurare un'associazione rilevante ai fini dell'art. 270 bis c.p. pur in assenza di un programma finalizzato al compimento di atti terroristici, attribuendo al gruppo una mera funzione strumentale e mediata; si assume, invece, che l'associazione sarebbe configurabile solo in quanto abbia se stessa la finalità diretta di portare a compimento atti con finalità di terrorismo.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta ancora violazione di legge in relazione agli artt. 270 bis e 270 sexies c.p.; si censura l'affermazione secondo cui l'apertura e l'amministrazione di un sito web assuma rilievo ai fini della configurabilità del reato

contestato, così ignorando il disposto dell'art. 270 sexies c.p. che tipicizza, definendola, la finalità di terrorismo.

2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge sempre in relazione all'art. 270 bis c.p., non avendo la Corte fatto corretta applicazione del principio secondo cui ai fini del reato in esame sarebbe necessaria l'esistenza di un programma criminoso e la idoneità strutturale rispetto al programma.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte di assise d'appello di Roma, riprendendo la sentenza di primo grado, ha fondato il giudizio di colpevolezza ricostruendo innanzitutto storicamente come (OMISSIS), attraverso il web, abbia diffuso nel mondo le sue idee, gli obiettivi perseguiti, realizzando in tal modo una sempre maggiore radicalizzazione dei musulmani dovunque residenti, sino ad indurli ad abbracciare l'ideologia radicale ed a fare ricorso alla violenza; (OMISSIS) ciò avrebbe fatto pur senza un diretto contatto tra i singoli e la struttura centrale, ma, appunto, attraverso la rete, sviluppando in tal modo la capacità di generare terroristi e di diffusione della chiamata dei mussulmani ad intraprendere la jihad individuale.

Le indagini svolte a livello internazionale avrebbero accertato nel tempo come i materiali prodotti dalla sezione mediatica di (OMISSIS), denominata (OMISSIS), sarebbero stati distribuiti mediante tre forum accreditati quali (OMISSIS), al (OMISSIS) e (OMISSIS). Da questi forum i soggetti ritenuti "affiliati" (così testualmente la sentenza di primo grado a pag. 18) avrebbero copiato i c.d. post e inseriti nei propri siti per poi diffonderli sui social network come Facebook o YouTube; l'accesso ai forum accreditati sarebbe stato limitato ai soli iscritti e l'iscrizione sarebbe stata subordinata alla presentazione di altri membri del forum: era necessario che "gli amministratori dei forum orbitanti intorno ad (OMISSIS) osservino precise regole volte a garantire la sicurezza dell'organizzazione e dei suoi adepti ed è quindi loro richiesto un costante controllo su tutti i materiali inseriti" (pag. 18 sentenza primo grado).

Si è chiarito come l'attività di indagine avrebbe portato gli inquirenti sulle tracce di tale M.A. - un soggetto che si era numerose volte connesso ad un sito, poi

oscurato, di propaganda jihadista e avrebbe avuto accesso ad uno dei siti accreditati direttamente da (OMISSIS) - ed a verificare come questi, dopo averlo costituito nel 2009, sarebbe stato assiduamente e continuativamente impegnato nella gestione del sito "(OMISSIS)"- denominato anche "(OMISSIS)"-, espressamente intento a collaborare, attraverso la c.d. jihad mediatica, alla realizzazione della strategia terroristica della stessa (OMISSIS); un sito, quello "(OMISSIS)", che, pur senza progettare o manifestare l'intenzione di compiere direttamente un attentato terroristico, si adoperava per divenire un punto di riferimento nel mondo jihadista facente capo ad (OMISSIS) e di ottenere l'accREDITAMENTO da parte dei gestori dei siti direttamente collegati alla suddetta organizzazione terroristica.

La prova dell'adesione all'associazione internazionale (OMISSIS) da parte dell'associazione creata da M. deriverebbe secondo la Corte di assise di appello di Roma da una serie di elementi quali: a) la denominazione dello stesso sito; b) inequivoci simboli; c) l'esplicita adesione ad (OMISSIS) di A.K., membro dell'associazione, moderatore della sezione "audio e video" e deceduto in Siria dove avrebbe militato in un gruppo terroristico; d) i materiali di propaganda pubblicati sul sito, trattandosi di documenti, dal contenuto inequivoco, prodotti da (OMISSIS) o da organizzazioni a questa affiliate, ovvero "da organizzazioni che pur non essendo affiliate, sono evidentemente alleate" (così la Corte di assise d'appello, pag. 23); e) i commenti pubblicati anch'essi dal tenore in equivoco.

La figura di A. avrebbe assunto una rilevante valenza per aver riferito nel 2012 a M. di poter favorire il forum "(OMISSIS)" e di essere in contatto con jihadisti facenti parte dell'organizzazione terroristica (OMISSIS) (denominazione di (OMISSIS) nei paesi del Magreb islamico); nel luglio 2012 A. sospese la collaborazione con il sito per partire per la Siria a combattere.

Secondo i giudici di merito, E.K., anch'egli accreditato presso i forum direttamente o indirettamente riconducibili ad (OMISSIS), avrebbe tratto da detti forum materiale di propaganda che poi avrebbe inserito sul forum "(OMISSIS)" per favorire il reclutamento di musulmani alla causa; in tal senso il sito non sarebbe stato solo uno spazio per la manifestazione del pensiero, quanto, piuttosto, di supporto ad (OMISSIS) e ciò sarebbe comprovato dai tentativi da parte di M. di instaurare contatti con i gestori dei siti ufficiali di (OMISSIS).

L'associazione sarebbe stata composta tra i soggetti che gestivano il forum, una struttura chiusa con lo scopo di propagandare l'ideologia di (OMISSIS) e che si poneva in uno spazio di mezzo tra chi professava l'idea ((OMISSIS)) e chi doveva attuarla; l'effettività della organizzazione della struttura sarebbe consistita nella forza e nel contenuto della comunicazione del pensiero propagandato e accuratamente vagliato, diffuso in un contesto non domestico ma idoneo ad indottrinare attraverso una politica di radicalizzazione coloro che si collegavano con il sito, propugnando l'esecuzione di attentati terroristici nei paesi occidentali; il risultato esemplificativo ma concreto di tale opera di indottrinamento sarebbe costituito da quanto avvenne per A., come detto, dapprima

simpatizzante, poi sostenitore e collaboratore del sito, e poi partito per la Siria per combattere.

Quanto al ruolo di finanziatore attribuito all'imputato, la Corte ha valorizzato la dazione di alcune somme: in due occasioni il ricorrente avrebbe corrisposto denaro a società estere che ospitavano il server del sito, in altre avrebbe effettuato pagamenti dei canoni di locazione e di bollette per la fornitura di energia elettrica di un appartamento di M. e avrebbe provveduto ad acquistare per questi viveri, carburante ed un computer più efficiente (pag. 42 sentenza impugnata).

Quanto, invece, al ruolo apicale, si assume che l'imputato non si sarebbe limitato a gestire il forum ma avrebbe avuto un ruolo di diretto supporto e di uomo di fiducia di M., fino al punto di farne in alcune occasioni le sue veci e sostenendo economicamente il sodalizio.

3. Esiste nella giurisprudenza di legittimità una tendenza ad allargare l'ambito applicativo del reato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo che trova la propria ragione costitutiva nella esigenza di adeguare in termini di efficienza ed effettività la risposta penale a condotte, comportamenti, azioni compiute da nuclei terroristici strutturati "a cellula" o "a rete", che sono in grado di operare a distanza attraverso elementari organizzazioni di uomini e mezzi, facendo rientrare, in tale contesto, anche l'operato di coloro che, per la totale autonomia organizzativa, sono comunemente definiti "lupi solitari".

Si tratta di una risposta giurisprudenziale che, da una parte, recepisce la pericolosità di tali nuovi fenomeni, riconducibili ad organizzazioni sostanzialmente

militari con localizzazione centrale all'estero e, dall'altra, trova il suo riferimento normativo in plurimi interventi da parte del legislatore; si sono dovute affrontare nuove questioni di diritto penale, derivanti dall'introduzione di nuove fattispecie incriminatrici, di comportamenti prodromici e finalizzate ad attribuire rilevanza al proselitismo alla preparazione, al supporto ed al finanziamento delle azioni delle organizzazioni coinvolte.

Si è assistito ad una progressiva anticipazione della soglia della rilevanza penale, anche della condotta di "partecipazione", con conseguente corrispettiva anticipazione, sul piano processuale, del momento d'inizio delle indagini e dell'applicazione di misure cautelari.

A ciò è conseguita, in dottrina ma anche nella giurisprudenza, una diffusa operazione di elaborazione, di riflessione e di adattamento di alcuni principi, per molto tempo affermati.

La Corte di cassazione ha:

a) obiettivamente avvertito il rischio che dall'ampliamento dell'ambito applicativo della condotta partecipativa derivi uno svuotamento, una limitazione, una compressione del controllo giurisdizionale della necessaria ed effettiva materialità della stessa e della sua concreta incidenza causale in ordine alla realizzazione della finalità perseguita nel programma criminoso dell'associazione; b) esaminato il rapporto tra condotta di partecipazione e le altre numerose condotte di sostanziale agevolazione dell'associazione terroristica e, in particolare, la tendenza, a volte sommersa, a smaterializzare la condotta di partecipazione e la sostanziale equiparazione di essa con la incriminazioni delle singole condotte di "agevolazione";

c) condiviso l'affermazione della dottrina secondo cui le fattispecie di associazione con finalità di terrorismo ed eversione, che sul piano strutturale sono costituite da una componente soggettiva e da una oggettiva, si compongono sul piano soggettivo di due finalità: la finalità finale, che consiste in un scopo, in un risultato "politico" e la finalità strumentale, che consiste invece nella realizzazione di fatti di reato oggetto del programma criminoso.

d) affermato la necessità di accertamento probatorio, sul piano oggettivo, della esistenza e della effettiva capacità operativa di una struttura criminale, su cui deve

innestarsi il contributo partecipativo e della consistenza materiale della condotta individuale ovvero del contributo prestato, che non può essere smaterializzato, meramente soggettivizzato, limitato alla idea eversiva, privo di valenza causale ovvero ignoto all'associazione terroristica alla cui attuazione del programma criminoso si intende contribuire (da ultimo, diffusamente, Sez. 6, n. 14503 del 19/12/2017, Messaoudi, Rv. 272730; Sez. 6, n. 40348 del 23/02/2018, in corso di massimazione).

4. Il tema, che involge l'affermazione tradizionale secondo cui il reato previsto dall'art. 270 bis c.p. ha natura di pericolo presunto, attiene al principio di offensività, tradizionalmente oggetto di attenzione da parte della Corte costituzionale sotto un duplice profilo.

Il primo riguarda il controllo delle scelte di politica criminale; il secondo inerisce al criterio ermeneutico indirizzato al giudice, posto che una "lettura sistematica" dell'art. 25 Cost. "postula un ininterrotto operare del principio di offensività dal momento dell'astratta predisposizione normativa a quello dell'applicazione concreta da parte del giudice" (Corte cost., sent. n. 263 del 2000; n. 225 del 2008).

Senza alcuna pretesa di esaustività, in questa sede è solo opportuno evidenziare come, sotto il primo profilo, la Corte costituzionale abbia in più occasioni sottolineato, da una lato, come l'utilizzo della sanzione penale sia giustificato solo dalla necessità di tutelare "valori almeno di rilievo costituzionale" (Corte cost., sent. n. 364 del 1988) e, dall'altro, come, quanto al vaglio sulla necessaria attitudine lesiva dei comportamenti incriminati rispetto a beni "meritevoli di tutela", il canone di offensività costituisca il limite di rango costituzionale alla discrezionalità legislativa che spetta indubbiamente alla stessa Corte di rilevare (Corte cost., sent. n. 360 del 1995; n. 263 del 2000; n. 354 del 2002). Tali importanti affermazioni di principio si sono in passato tradotte in un concreto vaglio sulla consistenza e sulla quotazione del bene interesse/valore dedotto come oggetto di tutela della norma penale, condotto sulla base di un percorso argomentativo che ha inquadrato le valutazioni sulla offensività nell'ambito del paradigma della ragionevolezza o della irragionevolezza rispetto ai valori o agli scopi.

Anche con riferimento ai profili strutturali della fattispecie penale, la Corte Costituzionale ha sostanzialmente riservato al legislatore il livello e il modulo di anticipazione della tutela, rinunciando di fatto a sindacare le stesse scelte di

costruzione dell'illecito penale secondo lo schema del reato di danno o di pericolo, ovvero secondo una particolare forma di tipizzazione del pericolo.

Si è ribadito che l'ampia discrezionalità che va riconosciuta al legislatore penale si estende anche alla scelta delle modalità di protezione penale dei singoli beni e/o interessi e che "rientra in detta sfera di discrezionalità l'opzione per le forme di tutela avanzata, che colpiscano l'aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo... nonchè, correlativamente, l'individuazione della soglia di pericolosità punitiva alla quale riconnettere la risposta punitiva" (Corte cost., sent. n. 225 del 2008).

Dunque, anche le anticipazioni di tutela declinate su specifiche presunzioni di pericolosità (reati di pericolo astratto o presunto, come, appunto, il reato previsto dall'art. 270 bis c.p.) non risultano in sè insindacabili, almeno fino a quando tale scelta non appaia manifestamente "irrazionale o arbitraria", contrastando con l'id quod plerumque accidit (in questo senso, Corte cost., sent. n. 1 del 1971, n. 71 del 1978, n. 139 del 1982, n. 126 del 1983, n. 62 del 1986, n. 333 del 1991, n. 132 del 1992, n. 360 del 1995).

Sul tema, esemplificativi, sono i principi fissati nella sentenza n. 333 del 1991 in materia di stupefacenti, in cui, affermato che "le incriminazioni di pericolo presunto non sono incompatibili in via di principio con il dettato costituzionale", la Corte ha puntualizzato che "è riservata al legislatore l'individuazione sia delle condotte alle quali collegare una presunzione assoluta di pericolo sia della soglia di pericolosità alla quale fare riferimento, purchè, peraltro, l'una e l'altra determinazione non siano irrazionali o arbitrarie, ciò che si verifica allorquando esse non siano collegabili all'id quod plerumque accidit".

Oltre ad averlo valorizzato come canone di politica criminale fondamentale indirizzato al legislatore, è ormai consolidata nella giurisprudenza della Corte costituzionale l'affermazione secondo cui il principio di offensività costituisce sempre un criterio ermeneutico rivolto al giudice, come tramite per una rilettura sostanzialistica di fattispecie declinate su una pericolosità presunta o astratta, o costruite su vere e proprie presunzioni di pericolo: in tale veste si è riconosciuto al principio in esame il valore di "canone interpretativo universalmente accettato", tale da imporre al giudice il compito di accertare di volta in volta che il comportamento

solo astrattamente pericoloso abbia raggiunto un minimum di offensività nella fattispecie oggetto di giudizio.

Se, da un lato, si è affermato che l'ampia discrezionalità da riconoscersi al legislatore penale si estende anche alla scelta di protezione penale dei singoli beni e o interessi e che in essa va ricompresa la possibilità di scegliere forme di tutela avanzata che colpiscano l'aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo, dall'altro, si è ribadito che tali soluzioni devono misurarsi, nondimeno, con l'esigenza di rispetto del principio di necessaria offensività del reato in una ripartizione di competenze tra giudice costituzionale e giudice ordinario "spetta...alla Corte- tramite lo strumento del sindacato di Costituzionalità - procedere alla verifica dell'offensività in astratto acclarando se la fattispecie delineata dal legislatore esprima un reale contenuto offensivo.... ma ove tale condizione risulti soddisfatta, il compito di uniformare la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza applicativa resta affidato al giudice ordinario (Corte cost., sent. n. 225 del 2008; n. 62 del 1986; ord. n. 437 del 1989, in tema di reati tributari, sent. n. 333 del 1991, n. 133 del 1992, n. 360 del 1995, n. 296 del 1996, in materia di stupefacenti; n. 172 del 2014 in tema di atti persecutori).

L'impiego ermeneutico del principio di offensività ha trovato applicazione anche in un campo, quale quello dei c.d. "reati di sospetto", da sempre ispirato alla modellistica del diritto penale d'autore: nella decisione n. 225 del 2008, relativa all'art. 707 c.p., la Corte ha escluso il preteso contrasto con il principio di legalità in astratto, da un lato, negando che la disposizione prefiguri una responsabilità "per il modo di essere dell'autore", dall'altro, sottolineando che "sarà per il resto compito del giudice ordinario evitare che... la norma incriminatrice vada a colpire anche fatti concretamente privi di ogni connotato di pericolosità" verificando in particolare le modalità e le circostanze spazio-temporali della detenzione che dovranno risultare "tanto più significative... nella direzione della esistenza di un attuale e concreto pericolo di commissione di delitti contro il patrimonio quanto meno univoca ed esclusiva risulti la destinazione dello strumento allo scasso".

In questa prospettiva si può richiamare anche la sentenza n. 286 del 1974 che ha rigettato la censura, proposta con riferimento all'art. 3 Cost., concernente la differenza tra le ipotesi di incendio e naufragio di cosa propria e di cosa aliena.

Nell'occasione la Corte, evidenziato che "... per la sussistenza dei reati di naufragio e di incendio di cosa aliena è necessario che si verifichi un evento che sia potenzialmente idoneo - se pur non concretamente - a creare la situazione di pericolo per la pubblica incolumità (per l'incendio sono richieste la vastità, la violenza, la capacità distruttiva, la diffusività del fuoco" ha quindi concluso che in tale prospettiva "il diritto vivente finisce se non con l'identificare, certo con il ravvicinare assai le fattispecie- di cui si assume la disparità- di un naufragio o di un incendio posto in essere su cosa altrui oppure su cosa propria" (sul punto, pare utile richiamare anche la sentenza n. 71 del 1979).

Un tale schema argomentativo risulta essere ricevuto e penetrato in modo diffuso, da molto tempo, anche nella giurisprudenza della Corte di cassazione che riconosce la valenza di guida interpretativa al principio di offensività anche in presenza di fattispecie declinate su un paradigma formale, come, appunto, i reati costruiti sul provvedimento autorizzativo sostanzialmente fondate sul modello del pericolo astratto, richiedendo comunque al giudice l'accertamento di una "minima potenzialità di vu(nus" nella condotta per la configurabilità del reato.

In tal senso, è consolidato il principio secondo cui anche con riferimento ai reati di pericolo astratto deve essere verificata l'offensività del fatto alla luce del criterio della contestualizzazione dell'evento, con giudizio "ex ante", nel senso che occorre verificare, pena la radicale insussistenza del reato, se il fatto era in grado di esporre a pericolo, e, quindi, se fosse offensivo (fra le altre, di recente, Sez. 4, n. 5397 del 20/5/2014, dep. 2015, Meile, Rv. 262024; Sez. 4, n. 36639 del 19/6/2012, Castelluccio, Rv. 254163 in tema di reati contro la pubblica incolumità; Sez. 3, n. 6299 del 15/1/2013, Simeon, Rv. 254493; Sez. 3, n. 37337 del 16/4/2013, Ciacci, Rv. 257347; Sez. 3, n. 39049 del 20/3/2013, Bortini, Rv. 256426; Sez. 3, n. 46719 del 14/10/2009, Dappi, Rv. 245612, in tema di fattispecie autorizzative, frequenti nel "diritto penale complementare", come, ad esempio, nel diritto penale dei beni culturali o dell'ambiente; Sez. 6, n. 33016 del 11/4/2014, Orrù, Rv. 260455 in tema di calunnia; sul tema pare utile fare riferimento anche a Sez. U., n. 28605 del 24/4/2008, Di Salvia, Rv. 239921 in tema di coltivazione di sostanze stupefacenti ed a Sez. U., n. 12 del 8/4/1998 D'andrea, Rv. 210873 in tema di reati tributari).

E' diffusa, cioè, l'affermazione secondo cui, mentre nei reati di pericolo concreto è necessario verificare la effettiva pericolosità della condotta concreta, tenendo conto di tutti gli elementi a disposizione del giudice, i reati di pericolo astratto non

richiedono questo tipo di accertamento, accontentandosi della normale pericolosità di condotte del tipo di quella tenuta dall'agente.

E tuttavia, si afferma, anche nei reati di pericolo astratto non si può prescindere dalla prova della esistenza di un fatto pericoloso, in quanto il tratto caratteristico di questo tipo di reati riguarda solo il livello al quale si colloca il giudizio di pericolosità che appartiene al genere di azione e non al fatto nella sua individualità e concretezza, nel senso che la condotta deve essere sussumibile sotto la classe o tipo astratto di quelle condotte che normalmente si rivelano pericolose per il bene giuridico tutelato dalla norma.

Tale accertamento rende compatibile il reato di pericolo astratto con il principio di offensività.

5. Dunque, è necessaria una condotta del singolo che si innesti in una struttura organizzata che, al di là delle scorciatoie definitorie relative al carattere rudimentale o meno, deve presentare, per struttura e idoneità organizzativa, un grado di effettività tale da essere compatibile con il principio di offensività e, quindi, tale da rendere almeno possibile l'attuazione del programma criminoso, mentre non è necessaria anche la predisposizione di un programma di concrete azioni terroristiche (Così, testualmente in motivazione, Sez. 6, n. 14503 del 19/12/2017, dep. 2018, Messaoudi; nello stesso senso, Sez. 5, n. 2651 del 8/10/2015, (dep. 2016), Nasr Osanna, Rv. 265924; Sez. 6, n. 46308 del 12/7/2012, Chahchoub, Rv. 253943).

Non diversamente, quanto alla prova della "partecipazione" all'associazione con finalità di terrorismo, Sez. 2, n. 25452 del 21/02/2017, Beniamino, Rv. 270171 ha precisato che la dichiarazione di responsabilità penale presuppone la dimostrazione dell'effettivo inserimento nella struttura organizzata nel senso indicato, attraverso condotte sintomatiche consistenti anche solo nello svolgimento di attività preparatorie rispetto alla esecuzione del programma oppure nell'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale. Ne segue che la partecipazione può concretarsi anche in condotte strumentali e di supporto logistico alle attività dell'associazione che, tuttavia, inequivocamente rivelino l'inserimento di un soggetto nell'organizzazione.

E' necessario tuttavia che la condotta del singolo si innesti nella struttura, cioè che esista un legame biunivoco, anche flessibile, ma concreto e consapevole tra la struttura e il singolo.

Non paiono condivisibili costruzioni giuridiche che, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione, ritengono sufficiente l'adesione del singolo a proposte "in incertam personam"- quelle del sodalizio internazionale - anche nel caso in cui l'adesione non sia accompagnata dalla necessaria conoscenza, anche solo indiretta, mediata, riflessa, di essa da parte della "struttura" internazionale (cfr., Sez. 5, n. 50189 del 13/07/2017, Bakaj, Rv. 271647).

6. Sulla base di tale articolato quadro di riferimento si pone il tema complementare dell'accertamento probatorio.

Si è osservato che è necessario distinguere due situazioni molto diverse tra di loro: a) quella in cui le condotte oggetto del procedimento sono considerate indicative/costitutive di una associazione - per così dire - autonoma rispetto ad associazioni criminose internazionali della cui esistenza non si dubita; b) quella in cui le condotte sono invece ricondotte ad associazioni ritenute pacificamente esistenti, nel senso che i soggetti, nella sostanza, danno vita a una cellula che in sé non presenta i caratteri di cui all'art. 270 bis c.p., ma che è legata ad un'associazione internazionale pacificamente riconosciuta tale.

7. Nel primo caso è necessario fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, ma la prova della esistenza di una associazione autonoma con finalità di terrorismo per così dire "locale" non fornisce anche la prova della partecipazione all'associazione internazionale.

Per configurare la partecipazione alla associazione internazionale con finalità di terrorismo, è necessario che questa, anche indirettamente, sappia di avere a disposizione, di "poter contare" su un determinato soggetto ovvero che il singolo faccia pare di una struttura collegata a quella madre, cioè di supporto (sul tema, Sez. 6, n. 14503 del 19/12/2017, dep. 2018, Messaoudi, cit.).

Dalla prova della partecipazione ad un gruppo che opera sul territorio nazionale riconducibile di per sé allo schema di cui all'art. 270 bis c.p. non discende automaticamente la prova della partecipazione all'associazione internazionale (in senso difforme, Sez. 5, n. 50189 del 13/07/2017, Bakaj, cit.).

Diversamente, si rischia di considerare "partecipi" all'associazione internazionale anche coloro che con questa non hanno nessun contatto - la cui esistenza è ignota al gruppo "madre" - i cui rapporti con questa sono limitati alla mera condivisione di informazioni mediante i più diffusi social-network; la "partecipazione" all'associazione internazionale non può prescindere dalla esistenza di un contatto reale, non putativo, non eventuale, non meramente interiore, con chi a quella associazione è legato perchè partecipe della cellula madre.

8. Nel caso in cui, invece, la organizzazione non sia autonoma, non sia ex se riconducibile allo schema di cui all'art. 270 bis c.p., ma sia solo "servente", ciò che deve essere provato è l'esistenza di un legame tra la cellula e l'organizzazione criminale "madre"; in tali casi non si pongono problemi in ordine all'accertamento delle due finalità (finale e strumentale) dell'organizzazione, in quanto elementi dati per sussistenti nel momento in cui si ritiene che la cellula sia collegata con organizzazioni terroristiche pacificamente esistenti e considerate tali e, tuttavia, ciò che deve essere provato, rispetto alla condotta di partecipazione è il collegamento tra le due strutture, non potendosi attribuire di per se rilevanza, ai fini della configurazione della condotta partecipativa, nè a condotte di supporto ad una generica finalità terroristica, quali la preparazione di documenti di identità falsi ovvero la propaganda all'interno di luoghi di culto, nè, come detto, a quelle relative ad una generica messa a disposizione "unilaterale".

Ciò che deve essere provato in tali casi è il collegamento bilaterale tra la cellula e l'organizzazione madre; ciò consente di attribuire rilievo ai fini della fattispecie di cui all'art. 270 bis c.p. alle condotte di supporto, di propaganda da parte di un gruppo che non risulta direttamente impegnato in attività terroristiche.

9. La Corte di assise di appello di Roma non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.

La Corte di merito ha espressamente escluso che la cellula di cui avrebbe fatto parte il ricorrente fosse autonoma, nel senso che la struttura non aveva un proprio programma ed una propria organizzazione effettiva e rilevante ai sensi dell'art. 270 bis c.p..

Si sostiene che l'associazione di cui avrebbe fatto parte l'imputato, sarebbe stata composta solo dai soggetti che gestivano il forum, sarebbe stata, cioè, una struttura chiusa che avrebbe avuto lo scopo di propagandare l'ideologia di

(OMISSIS) e che si poneva in uno spazio di mezzo tra chi professava l'idea ((OMISSIS)) e chi doveva attuarla.

Un'organizzazione servente, di supporto, strumentale rispetto ad una organizzazione internazionale pacificamente riconosciuta con finalità di terrorismo.

Dunque, era necessario accertare il collegamento tra l'associazione servente e quella madre e sul punto la motivazione della sentenza è obiettivamente carente; non è chiaro: a) al di là della registrazione di alcuni dei soggetti coinvolti nel procedimento a forum ritenuti "direttamente affiliati ad (OMISSIS)" e della diffusione dei documenti di propaganda - asseritamente ritenuti di provenienza da (OMISSIS) -, quali fossero i contatti, i rapporti, tra la cellula servente ed il gruppo madre; b) se vi fosse, cioè, una - anche implicita - legittimazione ad agire da parte della organizzazione madre al gruppo del quale avrebbe fatto parte l'imputato, un riconoscimento anche mediato ma chiaro, cioè probatoriamente accertato, non essendo certo decisivi a tal fine l'esistenza di generici contatti tra cellula servente, singoli componenti di essa ed ipotetici altri gruppi di propaganda di matrice terroristica.

Sotto altro profilo, non è neppure chiara, nel ragionamento probatorio della Corte di assise di appello, quale fosse la provenienza dei documenti postati sul forum gestito dalla struttura servente, se, cioè, essi fossero tutti "forniti" e "presi" direttamente dai soli siti "ufficiali" di (OMISSIS) - circostanza, questa, che colorerebbe di significato la condotta - ovvero se il materiale postato provenisse da una galassia indefinita di siti e forum di propaganda che, a loro volta, avrebbero avuto diretti o indiretti contatti con quelli ufficiali della organizzazione madre.

Nè è stato descritto con precisione quale fosse il grado di fidelizzazione che consentiva di accedere ad un sito ufficiale di (OMISSIS), quali i criteri di selezione per la registrazione, quali i filtri di accesso; non è stato spiegato perchè coloro che avrebbero accesso ai forum ufficiali di (OMISSIS) sarebbero tutti sostanzialmente "affiliati", come pure affermato dalla sentenza impugnata.

Porre in essere condotte di supporto ad un'associazione con finalità di terrorismo non consente di ritenere di per sè provata la partecipazione all'associazione.

Ne discende che sul punto la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.

10. La Corte di assise d'appello, facendo applicazione dei principi di diritto indicati:  
a) verificherà se ed in cosa consista il collegamento strutturale tra l'attività oggetto del presente processo e quella della organizzazione criminale denominata (OMISSIS); b) posto che esista il collegamento in questione, accerterà se la condotta attribuita all'imputato sia penalmente rilevante ed eventualmente, posto che lo sia, se sia giuridicamente qualificabile in termini di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, ovvero sia riconducibile alle contestate condotte c.d. apicali; c) posto che il detto collegamento non risulti provato, se le condotte attribuite all'imputato siano riconducibili ad altra o altre fattispecie di reato.

Quanto alle ritenute condotte apicali, la Corte di assise di appello, all'esito dell'accertamento indicato, verificherà eventualmente se ed in che limiti il pagamento di utenze o profili di assistenza giornaliera possano essere ritenute una forma di finanziamento alla associazione; considererà, più in generale, che la Corte di cassazione, seppur in relazione ad altra tipologia di associazione criminale, ha in più occasioni affermato che ai fini della configurazione della condotta di organizzatore, è necessario che il soggetto svolga compiti di coordinamento dell'attività degli associati, in modo da assicurare, attraverso una continua assistenza, la piena funzionalità dell'organismo criminale (Sez. 6, n. 38240 del 07/12/2017, dep. 2018, Anioke, Rv. 273737).

Organizzatore è colui che cura il coordinamento e l'impiego delle risorse e delle strutture dell'associazione, che recepisce i mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso.

Non diversamente, la qualifica di capo investe colui che abbia incarichi risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di assise d'appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018